

(N. 1334)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1452)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1950

Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o

un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.

I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base alla anzianità posseduta vengano a risultare, al momento della entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.

Art. 2.

Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente articolo 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente articolo 1, i quali siano dichiarati non prescelti in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono trattenuti in servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età di cui al precedente comma.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.